



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito allo scambio di note scritte la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6148/2019 r.g. e vertente

tra

 (c.f. ) , elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio dell'avv. Vincenzo La Cava che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, tutti elettivamente domiciliati presso quest'ultimo, rappresentati e difesi *ex art. 417 bis c.p.c.* dal funzionario, dr.ssa Alessandra Meliadò,

resistenti

e nei confronti

di tutti i docenti: inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di ruolo, a.s. 2016/2017 scuola primaria; immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016; immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da GAE; di scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3, C, D.

convenuti contumaci



oggetto: mobilità personale docente.

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato l'11 dicembre 2019 [REDACTED], premesso di essere stata assunta il 1 settembre 2012 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato quale docente di scuola primaria, posto comune, con titolarità in provincia di Modena, di avere quindi partecipato alla fase B1 delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 provenendo da GAE senza ottenere il movimento richiesto (trasferimento interprovinciale per la scuola dell'infanzia/passaggio di ruolo interprovinciale nella primaria), e di essere assegnata all'I.C. Tremestieri di Messina, ha chiesto nei confronti del M.I.U.R., dell'Ufficio scolastico regionali della Sicilia, dell'Ambito territoriale per la provincia di Messina e di tutti i docenti: inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di ruolo, a.s. 2016/2017 scuola primaria; immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016; immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da GAE; di scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3, C, D, di: accertare l'illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Agrigento 003 e seguenti del 29 luglio 2016 nonché della nota mail ricevuta in pari data nella parte in cui non le è stato concesso il passaggio della scuola infanzia alla scuola primaria presso l'ambito richiesto, disapplicandoli, e di condannare l'amministrazione scolastica a provvedere al proprio trasferimento, anche in soprannumero, presso l'ambito territoriale "Sicilia A003" e seguenti nella Provincia di Agrigento ovvero in via ulteriormente gradata in uno degli Ambiti Territoriali (oggi comune) di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia; ha chiesto comunque di ordinare alle amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche, se del caso, per l'a.s. 2019/2020 e ss. ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai controinteressati.

Nella contumacia degli altri docenti chiamati, resistenti le amministrazioni, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi



pagamento della restante frazione, [REDACTED]

[REDACTED] Le ragioni della decisione e il comportamento delle altre parti rimaste contumaci giustificano, invece, la compensazione per intero delle spese rispetto ad esse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta o assorbita, dichiara il diritto di Maria Rosalba Randisi ad ottenere - con riferimento alla mobilità straordinaria del personale docente 2016/2017 per la scuola primaria, posto comune - la titolarità dell'Ambito Sicilia A003 - provincia di Agrigento; condanna il M.I.U.R. a provvedere al trasferimento interprovinciale della ricorrente presso una scuola dei comuni già rientranti in detto Ambito a far data dal 1 settembre 2019 [REDACTED]

Messina, li 8.9.2020

Il giudice del lavoro

Valeria Totaro

